



Il bilancio 2011
Istruzioni per l'uso

Il Manuale è stato curato dalla Direzione Scientifica dell'IFEL

Curatore dell'opera: Silvia Scozzese (Direttore Scientifico, IFEL)

L'opera è stata realizzata dal seguente gruppo di lavoro: Paolo Leonardi, Andrea Baldanza, Annalisa D'Amato, Alessandro Beltrami, Salvatore Parlato, Andrea Ferri, Giovanna De Luca Picione

-

A cura di

Direzione Scientifica IFEL

Tel. 06/68816210/214/218 - direzionescientifica@webifel.it
info@webifel.it - www.fondazioneifel.it

IL MANUALE È STATO CHIUSO IN DATA 21 FEBBRAIO 2011

Sommario

IL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010: LA SPESA DEI COMUNI	5
SPESE PER IL PERSONALE.....	6
SPESE PER CONSULENZE E STUDI	18
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA	20
SPESE PER MISSIONI LEGATE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO	23
SPONSORIZZAZIONI	25
LA LEGGE DI STABILITÀ 2011	29
IL PATTO DI STABILITÀ.....	29
IL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE	43
VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	44
LIMITE ALL'INDEBITAMENTO	45
BLOCCO IMPOSITIVO	45
IL DECRETO LEGGE N. 225 DEL 2010	47
FEDERALISMO FISCALE: IL PUNTO SULL'ATTUAZIONE	51
APPENDICE.....	61
TERMINI E SCADENZE DA RICORDARE.....	63
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	65
<i>Costituzione della Repubblica italiana</i>	65
<i>Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165</i>	70
<i>Decreto legislativo 30 maggio 2010 n. 78</i>	78
<i>Legge 26 luglio 1978 n. 417</i>	132
<i>Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112</i>	133
<i>Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5</i>	147
<i>Decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2</i>	155
<i>Legge 13 dicembre 2010 n. 220</i>	169

**IL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010:
LA SPESA DEI COMUNI**

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato una serie di disposizioni volte a limitare la spesa delle Pubbliche Amministrazioni, allineando le singole voci ad un parametro pregresso. Tali livelli di spesa devono intendersi applicabili anche agli Enti locali in quanto apparati riconducibili all'interno delle "Pubbliche Amministrazioni" elencate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il legislatore nazionale ha, dunque, ritenuto di poter superare¹ l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui "le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, III comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost". Il legislatore statale può legittimamente imporre agli Enti locali vincoli alle politiche di bilancio esclusivamente con "disciplina di principio, e per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari"; in altri termini la legge statale può stabilire solo "un limite complessivo" che lascia agli Enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa" (sentenza n. 36 del 2004). A tal proposito, la Corte Costituzionale ha altresì pre-

¹ Sul punto E. Civetta, *La manovra correttiva 2010*, in *La finanza locale*, n. 4-5/2010, p. 12, con riferimento all'applicabilità agli Enti locali dei tagli contenuti nell'art. 6, comma 7 della legge n. 122 del 2010, prospetta "evidenti profili di illegittimità costituzionale".

cisato, nella sentenza n. 417 del 2005, che dalla dichiarazione di incostituzionalità dei vincoli di spesa consegue l'incostituzionalità delle norme le quali presuppongono tali vincoli o sono strumentali rispetto ad essi (disciplinando adempimenti consequenziali, controlli, obblighi di motivazione o informazione, o prevedendo fattispecie di responsabilità disciplinare ed erariale per la loro violazione)".

I suddetti limiti devono altresì intendersi come legati alla competenza dell'anno di riferimento e non già alla cassa. Il pagamento nell'esercizio finanziario in cui è sorta l'obbligazione integra una vicenda assolutamente aleatoria, atteso che le procedure di liquidazione risultano condizionate da circostanze indipendenti dalla programmazione. Legare la quantificazione delle spese ad una vicenda casuale (quale il pagamento di un esercizio pregresso) deve ritenersi contrario a qualsiasi principio di sana programmazione, talché il parametro legislativo deve intendersi riferito alla competenza del relativo esercizio finanziario.

SPESE PER IL PERSONALE

L'art. 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha dettato una serie di disposizioni volte a contenere la spesa per il personale pubblico attraverso la definizione di limiti al trattamento economico dello stesso.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 9, come modificato in sede di conversione del decreto legge, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei sin-

goli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche non può superare in ogni caso il *trattamento ordinariamente spettante* per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse:

- le variazioni dipendenti da eventuali arretrati;
- conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9;
- maternità;
- malattia;
- missioni svolte all'estero;
- effettiva presenza in servizio.

La disposizione poi fa salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale di cui al comma 17, secondo periodo.

La locuzione "*trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010*", tenuto conto delle specificazioni recate dalla norma, consente di ritenere che il riferimento al 2010 vada inteso non in relazione a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel 2010, bensì alle legittime aspettative retributive dello stesso, intese quali spettanze economiche dovute ordinariamente, in base alle disposizioni del proprio ordinamento, ossia i contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti nel medesimo anno 2010, indipendentemente dalle vicissitudini individuali e contingenti

che possono aver caratterizzato il rapporto di lavoro dello stesso dipendente in corso d'anno².

Il riferimento al *trattamento ordinariamente* spettante per l'anno 2010 consente di salvaguardare tutte le ipotesi (lavoratori in regime di part-time, aspettativa senza assegni, malattia con retribuzione ridotta o senza retribuzione, congedi parentali non retribuiti, ecc.) nelle quali nel 2010 il dipendente ha percepito effettivamente trattamenti retributivi ridotti rispetto al trattamento "ordinariamente spettante".

Dal tenore e dalla lettera della norma si deve poi ritenere che le indicazioni ivi recate degli eventi "straordinari" - che possono intervenire nel corso del triennio nel quale opera il blocco e che non devono rientrare nello stesso - non presentino carattere di tassatività, in quanto la disposizione fa chiaro e generico riferimento a tutti gli eventi straordinari, facendo seguire specificazioni evidentemente non esaustive ("... *al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni* ...).

Nel tetto 2010 (quale montante retributivo che deve costituire il limite individuale per il successivo triennio) andranno, quindi, computati tutti i trattamenti accessori ordinariamente spettanti, anche collegati a specifici incarichi, attività e profili professiona-

² Cfr., dello stesso avviso, M. Bandel, "Il "congelamento" del trattamento economico dei dipendenti pubblici nel D. L. n. 78/2010 dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/2010", in HC NEWS, n. 31/2010. Dello stesso tenore è il parere espresso dalla Corte dei Conti, sez. Regionale per il Piemonte, nella delibera n. 51/2010, nel quale si legge che: "Concludendo, per stabilire il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l'anno 2010."

li, peraltro a mansioni e compiti immutati (ad es.: indennità professionali e contrattuali, indennità di rischio, disagio, ecc.); diversamente, il “conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno” svincola necessariamente dal limite del 2010, per espresso dettato normativo, il dipendente cui le stesse vengano attribuite *ex novo* nel corso del triennio 2011/2013, ovviamente nel rispetto degli importi aggiuntivi già disposti dai contratti collettivi, anche decentrati, vigenti nel 2010 (ad es.: trattamenti accessori per nuove particolari responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1 aprile 1999, attribuzione di incarico di posizione organizzativa, esposizione a fattori di rischio o disagio, inserimento in diverse articolazioni orarie, ecc.).

Relativamente alla “produttività”, la stessa appare riconducibile ad eventi “*non ordinari*” della dinamica retributiva, in quanto non erogabile secondo automatismi procedurali, proprio perché le risorse ad essa destinate devono essere distribuite in via rigorosamente selettiva, in misura significativamente differenziata e previa misurazione del merito e dei risultati, conformemente ai principi recati dal Titolo II e dal Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, cui le Amministrazioni locali sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 e 31 del medesimo decreto.

Per gli stessi motivi, la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e della dirigenza, pur costituendo parte integrante dell’articolazione salariale, dovrà essere pagata nella misura dovuta in rapporto alla valutazione delle prestazioni, senza che gli importi erogati nel 2010 possano costituire limite al paga-

mento di una più alta quota di risultato nelle successive annualità, pena la vanificazione del principio meritocratico.

La *ratio* complessiva della norma, quindi, non risulta essere quella di congelare comunque il trattamento economico del lavoratore a quanto percepito nel 2010, quanto di impedire incrementi delle quote dei trattamenti economici il cui valore è definito in sede di contrattazione decentrata (ad es.: valore delle retribuzioni di posizione dei dirigenti e delle posizioni organizzative).

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Tale riduzione, per espressa previsione legislativa, non opera ai fini previdenziali.

Quanto alla determinazione del montante individuale da assoggettare a riduzione, il riferimento al trattamento complessivo annuo lordo consente, non diversamente da quanto più sopra esposto, di avere come riferimento il "dovuto" 2010 secondo il criterio di competenza; quanto alla retribuzione di risultato da pagare nel 2011 per il 2010, pertanto, la riduzione non dovrà intervenire, dovendo trovare decurtazione le retribuzioni

da erogare a tale titolo per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente negli anni 2012, 2013 e 2014.

Quanto, invece, alla portata applicativa dell'inciso secondo il quale "La (...) riduzione non opera a fini previdenziali", occorre in questa sede sottolineare che sul punto si è espresso l'INPDAP con Circolare n. 18 dell' 8 ottobre 2010, nella quale si chiarisce che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro sono tenuti a versare, in virtù del principio di corrispettività tra contribuzione versata e prestazione, la contribuzione sulle intere retribuzioni virtualmente spettanti, senza tenere conto delle riduzioni operate, sia per la parte a loro carico che per la parte a carico dei dipendenti.

L'ultimo capoverso del comma 2, poi, stabilisce un limite al trattamento economico complessivo spettante ai titolari degli incarichi dirigenziali, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel medesimo comma 2.

Il comma 2-*bis*, inserito in fase di conversione del decreto legge, stabilisce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore vincolo nel finanziamento della spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per l'anno 2010, ed impone un "taglio" automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le Amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibrio di bilancio.

In sostanza il fondo, così come determinato per il 2010, viene cristallizzato in un importo massimo di riferimento per il triennio 2011-2013.

Definita la soglia, si procede ad effettuare le decurtazioni obbligatorie: le Amministrazioni sono tenute a ridurre il valore del fondo unitariamente inteso in caso di "*riduzione del personale*" in servizio.

Si ritiene che la "*riduzione del personale*" cui la disposizione fa riferimento riguardi la definitiva estinzione del rapporto di lavoro con l'Ente (dimissioni, pensionamenti, ecc.). Questa riduzione, inoltre, deve avvenire in misura proporzionale ovvero in ragione di costo annuo. Viceversa, poi, nel caso in cui gli Enti, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale e di assunzioni, procedessero ad instaurare nuovi rapporti di lavoro, il fondo andrà reintegrato con le corrispondenti somme, necessarie per l'erogazione del trattamento accessorio del nuovo personale.

Il comma 21, ultimo capoverso, prevede che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici.

Una lettura meramente letterale della disposizione in oggetto induce a ritenere che la stessa implichi, nel triennio di riferimento, l'impossibilità di corrispondere al personale interno, che ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la medesima Amministrazione a seguito di partecipazione ad un concorso con riserva (progressione di carriera), il relativo trattamento economico corrispondente alla nuova categoria di inquadramento qualora sia più elevato rispetto al trattamento economico già in godimento.

Evidentemente tale conclusione interpretativa appare in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento e, nello specifico, con l'art. 36, comma 1, della Costituzione, a norma del quale ogni lavoratore ha diritto "*..ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*". La disposizione in esame, dunque, necessita di un ulteriore approfondimento, se non di una interpretazione autentica da parte del legislatore.

Quanto alle progressioni economiche, le stesse possono essere effettuate nel triennio di riferimento producendo effetti solo ed esclusivamente giuridici. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, occorre dunque un attento monitoraggio del costo delle progressioni eventualmente effettuate per realizzare un corretto controllo dell'andamento della spesa e onde prevenire, al termine del 2013, una riespansione della spesa non compatibile

con il principio della riduzione progressiva e costante del costo del personale.

Il comma 32 detta disposizioni specifiche in materia di trattamento economico dei dirigenti pubblici.

In particolare, si introducono alcune modifiche - a regime - alla regolazione degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni dettata dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, già oggetto di una ampia revisione ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Secondo la nuova disciplina recata dal comma 32, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore³. A rafforzare tale previsione, si aggiunge che *“non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli”*; si provvede, contestualmente, ad abrogare il secondo periodo del comma 1-ter dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma che era stato appena introdotto con il decreto “Brunetta” e che prevedeva un

³ Critico nei confronti di tali previsioni G. D'Alessio, incarichi dirigenziali: Tremonti “corregge” Brunetta, in www.astridonline.it, secondo il quale “Queste previsioni, che apparentemente toccano solo un aspetto specifico della materia degli incarichi dirigenziali, in realtà rischiano di mettere in discussione alcuni degli elementi portanti della disciplina definita negli scorsi anni e, comunque, sembrano decisamente in controtendenza rispetto all'evoluzione che la normativa aveva conosciuto nel recente passato, anche sotto l'impulso della giurisprudenza costituzionale”.

obbligo per l'Amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intendesse confermare l'incarico conferito al dirigente, a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico).

La norma poi precisa che nel caso di conferimento di altro incarico al dirigente, anche di valore economico inferiore, allo stesso viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda che il dirigente appartenga, rispettivamente alla prima o alla seconda fascia; tale precisazione si riferisce evidentemente alle Amministrazioni statali nelle quali sussiste una distinzione giuridica e funzionale tra le fasce dirigenziali.

Il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%.

Tale percentuale corrisponde ai vincoli definiti nelle Leggi Finanziarie per il 2008 ed il 2009 relativamente agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il medesimo biennio economico.

Per quanto concerne specificamente il Comparto Regioni ed autonomie locali, nell'atto di indirizzo per i rinnovi contrattuali, licenziato dal Comitato di Settore il 25 novembre 2008 e successivamente approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quantificazione delle risorse per il rinnovo del biennio

2008-2009 scaturisce dall'applicazione della percentuale del 3,2% al monte salari 2007.

Ciò detto, pertanto, gli importi degli incrementi tabellari previsti dal conseguente CCNL, sottoscritto il 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) per ciascuna posizione economica corrispondono ad un incremento complessivo retributivo medio del 3,2%, come confermato anche dalla Relazione finanziaria allegata al CCNL e certificata dalla Corte dei Conti.

La norma prevede che tale limite complessivo al 3,2% si applichi anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

In relazione alla sopravvenuta inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano incrementi delle risorse decentrate determinanti un superamento del tetto del 3,2%, sul punto si è espresso il Ministero dell'Economia con parere del 16 novembre 2010. Il Ministero ha innanzitutto ritenuto che per il comparto Regioni ed Enti locali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, è divenuto inefficace l'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009 che prevedeva, per il solo anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive di natura variabile per la contrattazione decentrata integrativa. Conseguentemente, ha dedotto che da ciò derivi l'impossibilità, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento

alle somme che, pur già stanziato, non siano state ancora corrisposte. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.

E' da sottolineare infine che, così come chiarito dal Ministero nella nota citata, la norma in esame non può comportare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l'applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008-2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%. Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto ed area, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei medesimi CCNL, sulla retribuzione media di comparto/area.

Il comma 17 prevede il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, sancendo che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 1, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

Ovviamente, questa disposizione riguarda la contrattazione nazionale, mentre quella decentrata resta vincolata dal tetto massimo di spesa definito dal comma 2-bis.

SPESE PER CONSULENZE E STUDI

L'art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Tale tetto deve riferirsi esclusivamente agli incarichi di consulenza e studio richiamati nella pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Delibera del 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/0, ossia a quelle prestazioni intellettuali rese da professionisti ed esperti. Devono invece ritenersi estranee le collaborazioni riconducibili all'interno delle prestazioni d'opera ovvero occasionali.

Devono altresì escludersi dal computo le spese per studi e consulenze alimentate con fondi europei, regionali, statali a destinazione vincolata o di privati. Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. contr. Toscana delibera dell'11 febbraio 2010, n. 8/2010/PAR che, sep-

pur con riferimento al parametro cui attenersi per individuare la spesa del personale, ha richiamato “i principi generali e gli orientamenti che nel corso del tempo si sono definiti sulla materia, anche avuto riguardo alla Circolare MEF n. 9 del 2006 che affronta, ai fini del concorso delle amministrazioni pubbliche al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la definizione delle componenti della spesa del comparto assoggettate al limite di contenimento. Sull’argomento, infine si collocano nella stessa linea interpretativa, anche le linee guida ed i relativi questionari della Corte dei Conti sui bilanci preventivi e consuntivi. Pertanto avendo come riferimento le linee interpretative, come sopra richiamate, si ritiene che le spese di personale per gli importi a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’ente non siano da ricomprendere nel computo delle spese di personale da assoggettare al limite di contenimento. Si ritiene sia ininfluyente ai fini del computo il fatto che si tratti di personale a tempo determinato in quanto nessuna distinzione al riguardo è operata dalla legge”.

Tale pronuncia, seppur riferita ad un fenomeno diverso (la composizione della spesa per il personale), ribadisce il principio della neutralità della spesa per l’Ente, ove il costo sia imputabile ad un soggetto diverso. Una diversa interpretazione potrebbe determinare l’impossibilità per l’Ente locale di avvalersi di finanziamenti esterni, in ragione del raggiungimento del limite interno di spesa per consulenze e ricerche. Tale ipotesi deteriore si potrebbe comunque realizzare rispetto ai cofinanziamenti, ove ad un apporto esterno si richieda comunque una proporzionale alimentazione con risorse dell’Ente finanziato.

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA

Deve ritenersi immediatamente applicabile agli Enti locali il limite alle spese “per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” di cui all’art. 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve invece escludersi l’ammissibilità di una qualsiasi procedura autorizzatoria⁴. Per gli Enti locali, in quanto rientranti nel novero delle Amministrazioni elencate dall’ISTAT, le procedure di spesa devono ritenersi immutate, talché in luogo dell’autorizzazione (inerente le Amministrazioni statali) gli Enti locali dovranno continuare ad offrire attuazione al regolamento interno relativo alle spese di rappresentanza. Sul piano operativo la partizione dei limiti di spesa appare di difficile introduzione, attesa la difficoltà di ascrivere le medesime ad univoche voci di bilancio.

In ogni caso devono escludersi dal computo delle spese di pubblicità quelle connesse alle procedure di evidenza pubblica ovvero alla gestione del sito *web*, per quanto riguarda la pubblicità istituzionale. In entrambe le ipotesi trattasi di spese obbligatorie legate a finalità diverse dalla pubblicità *tout court*, ossia non dirette ad incrementare la visibilità e l’immagine dell’Ente, ma a garantire il rispetto dei principi concorrenziali ovvero di trasparenza.

⁴ In senso conforme L. Oliveri, *La manovra correttiva 2011- 2012: le prime disposizioni contenute nel d.l. 78/2010*, in *Comuni d’Italia*, n. 4/2010, secondo cui l’applicazione delle procedure autorizzato presso gli Enti locali manifesterebbe una “specificità e dettaglio della previsione, tale da ledere l’autonomia organizzativa di comuni e province”.

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha enucleato come “spese di rappresentanza quelle destinate ad attività rivolte a proiettare l'Amministrazione all'esterno in rapporto ai propri fini istituzionali (Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise n. 371/C del 29 dicembre 1994), devono fondarsi sulla effettiva esigenza per l'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale (Corte dei Conti, Sezione controllo Regione Molise n. 462 del 2 settembre 1992), potendo gravare sul capitolo di bilancio concernente le spese di rappresentanza soltanto erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici, cerimonie e similari disposte in occasione di incontri e manifestazioni significative (Corte dei Conti, Sezione controllo Regione Piemonte n. 58271 del 29 dicembre 1982)”⁵.

Tali finalità sono spesso declinate all'interno dei regolamenti di contabilità degli enti come spese per “-) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche; -) forme di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzata alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario di lavoro; -) forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscono rappresentanti dell'Amministrazione; -) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozio-

⁵ Corte dei Conti, sez. centr. App., sentenza 11 aprile 2007, n. 425.

ni, collocamenti a riposo, anche di soggetti estranei all'Amministrazione"⁶.

Da ultimo la Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 emanata dal MEF, a proposito delle limitazioni di spesa contenute nel decreto legge n. 78 del 2010, afferma che i limiti per le mostre e per i convegni non si applicano quando queste rientrano nelle attività istituzionali e quando queste iniziative sono previste da leggi nazionali.

La Circolare afferma, inoltre, che queste limitazioni non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata e che, da questi limiti, sono escluse le spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati. Sono gli amministratori a valutare e gli organi di controllo a verificare se le singole spese rientrano o meno in queste specifiche indicazioni.

La medesima considerazione può essere fatta con riferimento alle spese per relazioni pubbliche e di pubblicità, che sono sottoposte al taglio qualora non siano riconducibili a finalità istituzionali.

A tale proposito la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 1076 del 23 dicembre 2010, ha affermato che le limitazioni "...non comprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività" (esempio stampa del periodico comunale).

⁶ Corte dei Conti, sez. Calabria, sentenza 12 febbraio 2008, n. 112.

SPESE PER MISSIONI LEGATE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO

Particolarmente acceso risulta il dibattito in merito all'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi per le missioni di cui all'art. 6, comma 12 della legge 122 del 2010, atteso che le stesse Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno espresso opinioni discordanti. Appare tuttavia prevalente l'orientamento draconiano, diretto ad offrire integrale applicazione alla suddetta limitazione, conservando in vita l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio con finalità esclusivamente assicurative: "La *ratio* della norma di cui all'art. 6, infatti, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della legge n. 417 del 1978, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Difatti l'art. 6 della legge n. 122 del 2010 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" si inserisce in quelle disposizioni indirizzate alla riduzione della spesa pubblica e persegue, pertanto, il solo scopo di abrogare le norme statali e contrattuali che disciplinino l'esborso economico a carico dell'ente pubblico. A sostegno di tale assunto vi è anche la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che conclude chiarendo: "*l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio*". Perciò, l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto

di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente. L'ente, inoltre, dovrà mantenere in essere l'assicurazione Kasko connessa all'autorizzazione del mezzo proprio o stipularne una nuova qualora necessario, considerando che ancora possibile concedere l'autorizzazione in discorso, anche se, in assenza di rimborso, i casi concreti saranno molto ridotti rispetto al passato"⁷.

Si è ben consapevoli che suddetta interpretazione potrebbe minare l'efficienza della funzionalità, nella misura in cui il dipendente pubblico deputato ad espletare attività che richiedano lo spostamento lungo il territorio non richiederà l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, per non dover sopportare le spese relative al carburante. In tali casi gli spostamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante il servizio di trasporto urbano, con evidente sacrificio dell'efficienza del servizio. Qualsiasi diversa interpretazione avrebbe, tuttavia, neutralizzato l'impatto della disposizione, atteso che anche in passato, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio sottendeva un apprezzamento in merito all'effettiva utilità dell'Ente.

Da ultimo, su questo argomento la Corte dei Conti a sezioni riunite di controllo è intervenuta con la delibera n. 8 del 7 febbraio 2011. Con questa delibera la Corte dei Conti ha stabilito che per limitazioni previste dall'articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010, si debba intendere che il dipendente che voglia avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più age-

⁷ Corte dei Conti sez. Toscana, delibera 17 novembre 2010, n.1 71; *contra* Corte dei Conti sez. Lombardia, delibera 12 ottobre 2010, n. 949.

vole il proprio spostamento, potrà conseguire l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. In questo caso al dipendente può essere riconosciuto un indennizzo corrispondente alla somma che lo stesso avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici.

SPONSORIZZAZIONI

Con riferimento alle sponsorizzazioni, la giurisprudenza della Corte dei Conti aveva assunto un atteggiamento favorevole negando la responsabilità degli amministratori che avessero proceduto all'“erogazione di contributi per attività sociali, culturali e ricreative, atteso che, nell'ordinamento delle funzioni amministrative, soprattutto alla luce del principio di sussidiarietà su cui è basato il vigente riparto delle funzioni amministrative fra lo Stato centrale e le autonomie locali ... la promozione, il sostegno e l'incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente fra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli enti locali”⁸.

Ed, in altra occasione, la Corte ha ritenuto che un contributo che non ha come semplice scopo quello di promuovere l'immagine del Comune ma, al contrario, finanziare anche attraverso le associazioni, progetti per il sostegno delle fasce deboli o per garantire servizi costituzionalmente tutelati non possa essere considerata sponsorizzazione⁹.

⁸ Corte dei Conti, Sez. Lazio, sentenza 22 febbraio 2007, n. 179.

⁹ Corte dei Conti, Sez. Lombardia, parere n. 1076 del 2010.

Le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 9 della legge n. 122 del 2010, sembrano invece impedire le spese di tal natura, talché le sponsorizzazioni potrebbero sopravvivere solo allorché a titolo gratuito per l'Amministrazione. Sarebbero invece ammesse le sponsorizzazioni a carico dei privati. Il concetto di sponsorizzazione dovrebbe altresì intendersi in senso atecnico "poiché, in base alla natura della norma ed agli scopi che si prefigge, deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento. La decisione in ordine alla natura delle convenzioni stipulate con le associazioni locali e, in particolare, se l'erogazione di contribuzioni a queste ultime da parte del Comune per favorire la realizzazione di iniziative sportive e culturali di interesse locale siano definibili "sponsorizzazioni" ai sensi della norma in questione spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali, peraltro, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, nell'ambito della loro discrezionalità e senza alcun vincolo, possono riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere"¹⁰.

In questa prospettiva appare condivisibile l'assunto secondo cui "o la singola sagra di paese (ma il discorso vale anche per le manifestazioni similari) ha caratteristiche tali da poter essere a pieno titolo ascritta, secondo ragionevolezza, al novero delle iniziative di marketing territoriale, e allora la relativa spesa re-

¹⁰ Corte dei Conti, sez. Lombardia, delibera 22 gennaio 2009, n. 2.

sta consentita oppure le caratteristiche sono altre, e in tal caso la relativa spesa non sarà sostenibile”¹¹.

¹¹ M. Atelli, *Divieto di sponsorizzazioni: è la fine delle sagre di paese?*, in *Professioni imprese sole 24ore*, rivista on-line.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2011

IL PATTO DI STABILITÀ

L'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 dal comma 88 al comma 124 definisce le nuove regole del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013.


Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

- è abbandonata la base di calcolo relativa all'anno 2007, a cui si faceva in precedenza riferimento nel conteggiare il saldo obiettivo con il metodo della competenza mista;
- si passa ad un concetto di saldo obiettivo stabile nel tempo, pari al pareggio di bilancio calcolato con il metodo della competenza mista. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- il contributo del comparto al risanamento dei conti pubblici è calcolato in riferimento alla spesa media corrente del triennio;
- rimane confermato per l'anno 2011 il miglioramento del saldo dei Comuni determinato dall'articolo 77 del de-

creto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. In numeri, il miglioramento è di 1.775 milioni di euro nel 2011, rispetto al 2010. Per gli anni successivi al 2011 non è previsto un ulteriore miglioramento dei saldi, ma un consolidamento del livello raggiunto nel 2011;

- il fatto che, per il 2011, rimanga invariata l'entità complessiva della manovra, ovviamente, rende il peso molto rilevante dello sforzo richiesto dal Patto di stabilità. Al lordo del taglio dei trasferimenti, i Comuni sono chiamati ad un contributo finanziario pari all'11,4% della spesa corrente media del triennio 2006-2008;
- la nuova regola comporta il vantaggio di ridurre le anomalie generate dalla base di calcolo annuale, ma gli effetti del cambiamento possono essere gravosi e quindi, il passaggio dalle regole tra nuovo e vecchio sistema è mediato da un meccanismo che riduce del 50% le distanze tra vecchi e nuovi obiettivi, in modo da non avvantaggiare troppo gli Enti che ci guadagnano con i nuovi criteri e, allo stesso tempo, da non appesantire troppo gli altri Enti;
- il principale risultato delle modifiche delle regole è visibile chiaramente nel grafico sotto riportato. Ogni punto raffigurato rappresenta un Comune, cui vengono associati il guadagno ottenuto dal cambio di regola (leggibile dall'asse verticale) e il valore del saldo registrato

nel 2007 (asse orizzontale), espressi in termini pro capite. Il grafico a forma di “rondine” indica come i Comuni all’estremità delle ali, ovvero quelli con grossi disavanzi o avanzi nel 2007, sono anche quelli con i benefici maggiori. Tali benefici tendono a sparire, divenendo costi (“il corpo della rondine” sta sotto l’asse orizzontale) man mano che si converge verso situazioni di partenza in pareggio. In sintesi, i Comuni che più hanno contribuito nel 2009 e nel 2010 (perché nel 2007 avevano o un avanzo o un disavanzo) vengono alleggeriti della manovra nel 2011. Viceversa i Comuni con un saldo 2007 quasi in pareggio, e che quindi hanno dovuto fare manovre minime nel 2009 e nel 2010, sono chiamati a dare un maggior contributo nel 2011.



Di seguito una descrizione dettagliata della nuova disciplina del Patto di stabilità.

Il saldo obiettivo del Patto di stabilità, per gli anni 2011- 2013 è determinato nel comma 88 come segue:

- a) sono soggetti al Patto di Stabilità Interno i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (sono escluse le Unioni di Comuni);
- b) il saldo finanziario deve essere calcolato in termini di competenza mista (comma 89): la somma algebrica del saldo di competenza di parte corrente e del saldo di cassa per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Dall'anno 2011 il saldo finanziario così calcolato deve essere pari a zero (comma 90);

- c) il contributo alla manovra è calcolato attraverso l'applicazione di una percentuale sulla spesa media corrente del triennio 2006-2008 (cioè delle somme risultanti impegnate sul titolo I della spesa, desunte dai consuntivi); la percentuale, per i Comuni, è pari all'11,4% per il 2011 ed al 14,0% per il 2012 e per il 2013;
- d) a questo valore è detratto un importo pari al "taglio dei trasferimenti" previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91). Con decreto, il Ministro dell'Interno ha ridotto i trasferimen-

ti a ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un ammontare pari all'11,722%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, escluso l'incremento della compartecipazione IRPEF, nonché delle anticipazioni di somme effettuate ai Comuni dell'Abruzzo per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, oltre che con l'inclusione degli importi decurtati ai Comuni interessati per recupero di anticipo di trasferimenti erariali e di quelli detratti per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania;

- e) per il solo anno 2011, al fine di evitare modifiche eccessive ai saldi individuati con il metodo precedentemente in vigore, il saldo determinato con il nuovo metodo esposto, deve essere confrontato con quello previsto, per il 2011, dall'articolo 77-*bis* della legge n. 133 del 2008; se il nuovo saldo risulta inferiore di quello determinato con il vecchio metodo, occorre aggiungere un valore pari al 50% della differenza; al contrario, se il nuovo saldo è più alto del precedente, occorre ridurre di un importo pari al 50% della differenza (comma 92).

Esempio per l'anno 2011:

Comune x

- spesa corrente media nel periodo 2006-2008: € 10.000.000;
- il contributo della manovra, calcolato applicando la percentuale dell'11,4% alla spesa media corrente, ammonta a € 1.140.000;
- a questa cifra deve essere detratto l'ammontare del taglio dei trasferimenti pari all'11,72% del totale dei trasferimenti erariali, che nel nostro esempio si ipotizza valga € 230. Quindi, il saldo obiettivo 2011 è calcolato in questo modo: $1.140.000 - 230.000 = +910.000$;
- se l'Ente nel 2007 avesse avuto un saldo negativo pari a -1.000.000 di euro, nel 2011 avrebbe dovuto migliorarlo del 165%, portandolo a +650.000.

La differenza tra il nuovo obiettivo e vecchio obiettivo è pari a +260.000. Questa differenza deve essere ridotta della metà, pari nell'esempio a 130.000 €, che deve essere sottratta al nuovo obiettivo.

In conclusione, il saldo 2011 dovrà essere pari ad almeno $910.000 - 130.000 = +780.000$;

- di converso, se questo Ente nel 2007 avesse avuto un saldo positivo pari ad 1.000.000 di euro, nel 2011 avrebbe dovuto mantenerlo su tale livello. La differenza tra nuovo e vecchio obiettivo, pari a -90.000, deve essere ridotta della metà, e in quanto di segno negativo, deve essere sommata al nuovo obiettivo.

In conclusione, il saldo 2011 dovrà essere pari ad almeno $910.000 + 45.000 = +955.000$.

Dalle prime analisi effettuate sembra di potere sostenere che con questo meccanismo l'obiettivo di miglioramento, mediamente, potrebbe risultare più equo (nell'esempio, a parità di valore assoluto del saldo iniziale, l'Ente in avanzo viene leggermente premiato rispetto a quello in disavanzo) e potrebbe eliminare le "punte".

Il comma 93 dell'articolo 1 del provvedimento in commento prevede la possibilità di modificare gli obiettivi di Patto di stabilità dei Comuni e delle Province per un importo massimo di 480 milioni di euro per il solo anno 2011, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2011, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il medesimo articolo al comma 103 dispone, inoltre, che per il Comune di Milano l'esclusione dalle voci rilevanti ai fini del calcolo del Patto di Stabilità Interno delle opere relative all'Expò 2015 trovi compensazione finanziaria nello stesso limite di 480 milioni indicato nel comma 93.

Relativamente al decreto del Presidente del Consiglio, preliminarmente, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata raggiunta l'intesa sul riparto dei 480 milioni di euro ed, in particolare, si è stabilito che 110 milioni di euro sono destinati all'esclusione dal Patto di Stabilità Interno delle spese sostenute dal Comune di Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015; 60 milioni di euro (di cui 20 destinati alla riduzione dell'obiettivo della provincia di Milano per la realiz-

zazione degli interventi connessi all'Expò 2015) sono destinati alla redistribuzione del contributo delle Province alla manovra e 310 milioni di euro sono destinati alla revisione dell'obiettivo dei Comuni.

Per quanto riguarda invece il contenuto proprio del decreto il provvedimento individua delle clausole di salvaguardia per classi dimensionali, in modo da garantire a ciascun Ente di avere un saldo obiettivo non superiore ad un determinato valore della spesa media corrente del triennio 2006-2008, individuato in una percentuale:

- da 5.000 a 10.000 abitanti l'obiettivo in valore assoluto della manovra non può essere superiore al 5,4% della spesa corrente media triennale;
- da 10.000 a 200.000 abitanti il limite è fissato al 7%;
- con popolazione maggiore di 200.000 abitanti si applica una percentuale del 10,5%.

Ai sensi dell'emanando decreto dall'anno 2011 tutti i Comuni possono utilizzare le entrate straordinarie ai fini del computo del saldo programmatico 2011, anche coloro che nel passato hanno usufruito delle esclusioni di cui al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008.

Proseguendo con la descrizione della nuova disciplina del Patto di Stabilità Interno, le deroghe esistenti sono confermate e ne sono aggiunte di nuove. In dettaglio, i commi da 94 a 106 riguardano le esclusioni dal Patto:

- a) sono escluse le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese correnti e in conto capitale sostenute a seguito della dichiarazione di stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse medesime (commi 94-95);
- b) sono escluse le entrate e le spese sostenute a seguito della realizzazione di "grandi eventi" (comma 96);
- c) sono escluse le entrate e le spese per la realizzazione di opere finanziate dalla UE nelle misure del finanziamento comunitario (comma 97-98);
- d) sono escluse dal saldo di competenza mista anche le risorse provenienti dallo Stato per le spese relative alle commissioni straordinarie per gli Enti disciolti per infiltrazioni di stampo mafioso e gli investimenti di questi Enti finanziati da specifici trasferimenti statali (comma 99);
- e) sono escluse anche le entrate provenienti dall'ISTAT e le relative spese connesse al censimento della popolazione ed al censimento della agricoltura (comma 100);
- f) i Comuni in provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere ai fini del saldo rilevante per il Patto di stabilità per il prossimo triennio spese di investimento fino ad un totale massimo di 2,5 milioni annui (comma 101);

- g) sono escluse le entrate provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e per la realizzazione della Scuola Europea. L'esclusione opera per un importo pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 (comma 102);
- h) sono escluse per il solo anno 2011 le entrate provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Milano per gli interventi necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015. La copertura dell'esclusione è ricavata dai 480 milioni di cui al comma 93 precedentemente esplicitato (comma 103);
- i) sono anche escluse le spese per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti in applicazione della legge sul federalismo demaniale e che debbono essere rimborsate dagli Enti, nell'importo già sostenuto dallo Stato (comma 104);
- j) tutte le esclusioni non contenute nella nuova disciplina del Patto sono abrogate (comma 106).

Il bilancio di previsione (comma 107) deve essere costruito in modo da garantire il rispetto delle regole del Patto e al bilancio

deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti ai fini del Patto dai quali risulta che si rispetta l'obiettivo programmato;

Sono confermate le norme relative al monitoraggio (comma 109); i Comuni devono trasmettere i dati relativi al monitoraggio semestrale entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, inoltre devono inviare il prospetto della determinazione dell'obiettivo entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, altrimenti risultano inadempienti al Patto di stabilità.

Per quanto riguarda la certificazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno (comma 110), è introdotta la novità che la certificazione da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal Sindaco e dal Responsabile Finanziario, anche dall'organo di revisione. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempienza al Patto e nel caso venga inviata dopo il termine stabilito, l'Ente anche se ha rispettato il Patto dovrà applicarsi la sanzione relativa al blocco delle assunzioni.

Il comma 111 dispone che qualora si registrino dai conti della tesoreria statale degli Enti locali prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

Il comma 112 prevede che, ferme restando le misure di contenimento, Roma, quale capitale della Repubblica, concorda con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, e in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli Enti locali. Per l'anno 2011 il termine della trasmissione delle proposte è fissato per il 31 gennaio 2011.

Gli Enti locali istituiti dall'anno 2008 sono assoggettati alle regole del Patto di stabilità dal terzo anno successivo alla loro istituzione ed assumono come base le risultanze dell'anno successivo alla loro istituzione. Gli Enti istituiti nel 2006 applicheranno le regole del Patto di stabilità sulle risultanze medie del biennio 2007-2008 gli Enti istituiti nel 2007 applicheranno le regole ai dati del 2008 (comma 113).

Gli Enti commissariati per mafia in base all'articolo 143 del TUEL sono soggetti al Patto di stabilità dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 114).

Per i Comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia dei 5.000 abitanti, il comma 116 stabilisce che tali Enti potranno escludere dalla base di calcolo le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei divi-

dendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (come definito dal comma 8 dell'art. 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008).

Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno sono stabilite dai commi 119 e 120.

Sono confermate le penali già previste dalle norme vigenti:

- a) riduzione trasferimenti per una entità pari allo sfioramento, così come stabilito dall'articolo 14 comma 3 del decreto legge n. 78 del 2010;
- b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo medio degli ultimi 3 anni. L'effetto finanziario sulla spesa corrente di questa limitazione non concorre al perseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno in cui vengono applicate;
- c) divieto di ricorrere all'indebitamento;
- d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti

privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale;

- e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori.

I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione (comma 121).

È previsto al comma 122 che in corso d'anno il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, d'intesa con la conferenza unificata Stato-città, possa autorizzare la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti. L'entità ed i criteri verranno determinati con il decreto in questione. L'importo della riduzione, nel complesso, sarà pari all'ammontate della differenza, registrata nell'anno precedente, tra saldo obiettivo e saldo conseguito dagli Enti inadempienti al Patto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserva la possibilità di aggiornare i termini riguardanti gli adempimenti degli Enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di Stabilità Interno qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto di Stabilità Interno (comma 124).

IL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE¹²

I commi da 125 a 150 della legge n. 220 del 2010 disciplinano il Patto di Stabilità Interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013.

Di particolare interesse per gli Enti locali:

i commi da 138 a 143 dispongono che le Regioni possono autorizzare gli Enti locali compresi nel loro territorio a ridurre il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedendo contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati.

Ai fini dell'attuazione di tale meccanismo, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle Autonomie locali.

In favore delle Regioni che intervengono in questo senso è autorizzato, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli Enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme ad esse spettanti.

Gli Enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni e Province autonome entro il 15 settembre di ogni anno l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il

¹² Le disposizioni relative al Patto di stabilità regionale sono aggiornate al decreto legge n. 225 del 2010 (c.d. milleproroghe) attualmente in corso di conversione.

31 ottobre le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Le Regioni possono altresì, a decorrere dal 2011, per gli Enti locali compresi nel proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo determinato, secondo criteri da definire d'intesa in sede di Conferenza unificata.

VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Il comma 59 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo per velocizzare i pagamenti dei Comuni nei confronti delle imprese fornitrici.

La dotazione del fondo è, per l'anno 2011, pari a 60 milioni di euro finalizzati al pagamento degli interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il comma 60 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 dispone che, con decreto, il Ministro dell'Interno individua i Comuni che, avendo rispettato il Patto di Stabilità Interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il perso-

nale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al fondo.

LIMITE ALL'INDEBITAMENTO

Al comma 108 dell'articolo 1 è stabilito che, per il triennio 2011-2013, gli Enti non possono aumentare la consistenza del debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi, di cui all'art. 204 del TUEL, supera il limite dell'8% delle entrate correnti. Questo vincolo deve essere rispettato anche dai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto "milleproroghe") il quale ha accolto la richiesta formulata dall'ANCI che permette di raggiungere gradualmente la soglia del limite all'indebitamento, da parte dei Comuni, dal 15% all'8%. Il limite dell'8% è fissato come obiettivo triennale da raggiungersi con adeguata gradualità: 12% per l'anno 2011, 10% per l'anno 2012 e 8% per l'anno 2013.

BLOCCO IMPOSITIVO

La Legge di stabilità 2011 al comma 123 conferma il blocco dell'autonomia impositiva sino all'attuazione del federalismo fiscale. E' sospeso, dunque, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

Di fatto, il blocco della possibilità per i Comuni di esercitare l'autonomia impositiva, premia gli Enti che avevano già aumentato le aliquote e impedisce, a coloro che non avevano modificato la pressione fiscale, di fornire adeguati servizi ai cittadini; proprio per evitare tale disparità, l'ANCI ha proposto, al fine di restituire equità al sistema tributario locale del Paese, lo sblocco selettivo dell'autonomia impositiva, che è contenuto nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, attualmente all'esame del Parlamento.

IL DECRETO LEGGE N. 225 DEL 2010

La formulazione del decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto “milleproroghe”), attualmente in fase di conversione, è diversa rispetto agli analoghi provvedimenti adottati negli anni scorsi. È stato utilizzato il meccanismo della delegificazione, rinviando a dei DPCM successivi la definitiva determinazione di tutta una serie di scadenze.

L’articolo 1 del provvedimento riporta in allegato un elenco lunghissimo di scadenze, fissate da varie norme, al 31 dicembre 2010. Tutte queste scadenze vengono rinviate al 31 marzo 2011. Si stabilisce, poi, che con uno o più DPCM potranno essere disposte ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2011.

In fase di conversione del decreto in oggetto, fase non ancora attualmente conclusa¹³, sono state aggiunte rilevanti disposizioni di particolare interesse per gli Enti locali, tra cui quella che:

- consente, per gli anni dal 2008 al 2012, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

¹³ Si precisa che le disposizioni contenute in questo capitolo o comunque riferite al decreto legge n. 225 del 2010 sono passibili di modifiche e/o integrazioni in quanto, ad oggi, non ancora concluso l’iter della legge di conversione.

- stabilisce che, entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'Interno corrisponda, a titolo di acconto, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 ai sensi del decreto interministeriale del 21 febbraio 2002;
- estende, fino al 31 dicembre 2011, alla Provincia di Milano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 103 della Legge di stabilità 2011, in materia di esclusione dal Patto di stabilità delle spese necessarie per la realizzazione dell'Expo Milano 2015;
- permette di raggiungere gradualmente nel triennio 2011-2013 la soglia del limite all'indebitamento all'8%;
- proroga al 30 aprile 2011 il termine per la dichiarazione spontanea dei c.d. immobili fantasma. Ripristina, inoltre, la possibilità di notificare le rendite mediante affissione all'albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio e sono indicati termini specifici per la proposizione del ricorso (60 giorni dopo il comunicato di affissione da pubblicare obbligatoriamente sulla G.U.). La disposizione stabilisce, infine, in modo esplicito, una decorrenza della nuova rendita (presunta, prima, e definitiva, poi) anticipata al 1° gennaio 2007; viene ovviamente fatta salva la prova contraria, per le variazioni edilizie che fossero successive alla predetta data di decorrenza convenzionale;

- stabilisce che, ai fini della approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali e della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, siano confermate, anche per l'anno 2011, le norme che prevedono, in caso di inadempimento, la possibilità da parte del Prefetto di nominare un commissario e di avviare lo scioglimento dei consigli (art. 1, comma 1-*bis*, decreto legge n. 314 del 2004, convertito nella legge n. 26 del 2005);
- rinvia fino al 31 marzo 2011 l'abrogazione degli ATO rifiuti ed acqua affinché vengano indette le gare previste per l'affidamento dei servizi pubblici locali (art. 2, comma 186-*bis*, legge n. 191 del 2009);
- rimanda al 31 marzo 2011 le norme che prevedono la gestione della riscossione per gli Enti locali da parte dei vecchi concessionari e l'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 3, commi 24, 25 e 25-*bis* del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005);
- estende anche al 2011 la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF 2010 al finanziamento di iniziative destinate al sostegno delle attività sociali. Tra gli Enti che possono usufruire di questa entrata sono compresi i Comuni per le attività svolte nel campo sociale. L'entità complessiva del gettito destinabile a queste finalità è stata fissata in 400 milioni, di cui 100 destinati a interventi a favore della sclerosi multipla.

FEDERALISMO FISCALE: IL PUNTO SULL'ATTUAZIONE

La Legge Delega n. 42 del 2009 delinea la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi. In particolare, gli schemi di decreto legislativo previa intesa - non vincolante - raggiunta in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere, sottoposti al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascun decreto deve essere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico.

Le Commissioni parlamentari competenti hanno sessanta giorni di tempo per esprimersi, decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati. Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni e a rendere comunicazioni davanti a ciascuna Assemblea. Dopo trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

La legge stabilisce che l'intesa in Conferenza unificata non è presupposto necessario e vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo, in quanto in sua mancanza e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in

cui i decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può comunque deliberare, approvando una relazione da trasmettere alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Per l'attuazione del federalismo fiscale la Legge Delega prevede l'adozione di un numero imprecisato di decreti, il primo dei quali da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa. Il termine per l'adozione degli ulteriori decreti attuativi è fissato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il primo decreto delegato nell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto essere quello relativo all'armonizzazione dei bilanci pubblici. Tuttavia essendosi resa necessaria una fase istruttoria più accurata in materia di armonizzazione dei bilanci, il Governo ha proceduto all'adozione del decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 recante: "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009". Il provvedimento ha ad oggetto l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale ed al fine di realizzarlo affida allo Stato il compito di individuare i beni da attribuire, a titolo non oneroso, agli Enti locali, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

Il secondo decreto attuativo approvato è il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010 recante: "Disposizioni recanti attua-

zione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 in materia ordinamento transitorio di Roma capitale". Il provvedimento configura l'ordinamento provvisorio di Roma capitale, in attesa dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane.

Il terzo decreto attuativo approvato è il decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010 recante: " Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".

Il provvedimento è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province quale base per il finanziamento integrale delle spese sostenute per le funzioni fondamentali e i servizi essenziali al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Attualmente, sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i seguenti decreti attuativi:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo municipale;
- Schema di decreto legislativo recante l'autonomia di entrata per le Regioni a Statuto Ordinario e le Province ubicate nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;
- Schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali;
- Schema di decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori per Regioni, Province e Comuni;

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

E' opportuno, considerata la particolare rilevanza che rivestono per i Comuni, soffermarsi brevemente su alcune delle disposizioni recate dallo schema di decreto in materia di federalismo municipale, che è tuttora in attesa dell'approvazione definitiva.

In particolare, le modifiche introdotte nelle ultime versioni dello schema, recepiscono alcune delle esigenze da tempo rappresentate dai Comuni in materia di ripristino di maggiori margini di manovra sulle entrate proprie. Il nuovo testo permetterebbe di operare fin dal 2011 su due aspetti di un certo rilievo:

- attenuazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di variarne l'aliquota;
- facoltà di introdurre l'imposta di soggiorno, riservata ad una parte delle Amministrazioni.

L'attuale formulazione dello *sblocco delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef* (art. 5) prevede la possibilità di istituire il tributo, o di aumentarne l'aliquota già applicata, entro i limiti dello 0,2% annuo e dello 0,4% per il biennio 2011-2012, fermo restando il limite massimo dell'aliquota dello 0,4% complessivo. La disposizione riguarda quindi soltanto i Comuni che non avevano finora introdotto l'addizionale o che hanno applicato per il 2010 un'aliquota inferiore allo 0,4%.

Lo stesso articolo 5 dispone che lo sblocco deve essere disposto attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Tuttavia, allo spirare del termine senza che sia stata emanata tale disposizione attuativa, i Comuni possono esercitare la facoltà in questione direttamente e, dunque, attraverso gli ordinari poteri regolamentari delle entrate proprie. Quest'ultima condizione non richiamata dall'articolo 5 è tuttavia espressamente ripresa dal comma 6 dell'articolo 14 "anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento". In assenza di ulteriori specificazioni, il richiamo alla dimensione ed ai limiti della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, va considerato pienamente applicabile anche allo sblocco delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Appare pertanto essenziale, ai fini della concreta applicabilità di tale previsione che si verificino due condizioni accessorie:

- in primo luogo, ovviamente, la norma di sblocco deve essere effettivamente emanata, poiché altrimenti resterebbero in vigore i vincoli alla manovra di tutte le entrate tributarie (ad eccezione della TARSU) attualmente in vigore;
- in secondo luogo, il termine per l'approvazione dei bilanci comunali del 2011 deve essere prorogato in modo coerente con l'emanazione dell'eventuale decreto attuativo di cui all'articolo 5, ovvero con l'intervallo temporale tecnicamente necessario per

emanare le delibere comunali, in caso di mancata adozione del provvedimento attuativo entro i sessanta giorni previsti.

Il termine per i bilanci 2011 è attualmente fissato al 31 marzo 2011: l'Anci ha richiesto un ulteriore rinvio per l'approvazione del bilancio al 31 maggio. Va però osservato che un significativo superamento di tale termine comporterebbe in ogni caso qualche difficoltà attuativa poiché le delibere comunali devono essere conosciute dai contribuenti e dagli intermediari fiscali, che devono adeguare per tempo prassi e sistemi informatici. Per quanto lo stesso articolo 5 (ultimo periodo) preveda che l'acconto dell'addizionale andrà calcolato sulla base delle aliquote del 2010, anche in caso di variazione, sembrerebbe tuttavia più opportuno abolire la previsione di un decreto attuativo e rimandare direttamente alla deliberazione comunale l'esercizio della facoltà di modificare le aliquote nei limiti, peraltro già dettagliati dall'articolo 5.

Infine, il citato comma 8 dell'articolo 14 dello schema di decreto, sembra stabilire una norma generale sull'efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento delle delibere comunali di variazione dell'aliquota, purché pubblicate sull'apposito sito web del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre dello stesso anno. Lo stesso comma permette inoltre di applicare eventuali variazioni dell'aliquota dell'addizionale deliberate per il 2010, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 31 marzo 2011.

Sempre a proposito della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di variarne l'aliquota, un discorso a parte va fatto per i Comuni delle Regioni a Statuto Speciale.

Infatti dalla lettura coordinata dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo sul fisco municipale emerge che ai Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto Speciale non si applicano le disposizioni relative ai tributi istituiti con questa riforma, né i meccanismi di compartecipazione ai tributi erariali.

Dunque, la possibilità di istituire o variare l'addizionale all'IRPEF disposta dall'articolo 5 del decreto non rientra nelle esclusioni sopra richiamate, quindi ne possono usufruire indistintamente tutti i Comuni.

L'ipotesi di *istituzione di un'imposta di soggiorno* è prevista dall'articolo 4 che, anzitutto, limita la platea dei Comuni che potranno adottare il nuovo tributo ai seguenti Enti: Capoluoghi di Provincia, Unioni di Comuni, Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte.

La norma definisce il nuovo tributo in modo estremamente sintetico: l'imposta è "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive" situate nel territorio comunale e si applica "secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno". Il gettito viene inoltre finalizzato obbligatoriamente al finanziamento di una gamma piuttosto ampia di interventi "in materia di turismo", compresi quelli "a sostegno delle strutture ricettive", e di "manutenzione, fruizione e

recupero" dei beni culturali ed ambientali, "nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Nell'ultima versione dello schema di decreto è stato introdotto un comma, che dà facoltà di ricomprendere nell'imposta di soggiorno "gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici".

Anche in questo caso, come per l'addizionale all'IRPEF, lo schema di decreto prevede la necessità di un provvedimento attuativo, da emanare entro 60 giorni, ma in assenza di tale atto i Comuni possono procedere direttamente all'istituzione del tributo, "con proprio regolamento" ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive". Viene inoltre espressamente richiamata la facoltà di disporre in modo autonomo ulteriori modalità applicative, ivi compresa la facoltà di istituire esenzioni e riduzioni "per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo".

Le problematiche applicative della norma descritta sono simili a quanto indicato per l'addizionale. In primo luogo, l'esigenza di attendere l'emanazione di un provvedimento attuativo impedirebbe ai Comuni - anche ad avvenuta emanazione dello schema di decreto sul federalismo municipale - di istituire l'imposta di soggiorno prima di metà anno. In secondo luogo, evidenti motivi pratici oltre che giuridici impediscono in questo caso l'applicazione del criterio generale dell'ordinamento dell'autonomia tributaria degli Enti locali, in base al quale l'adozione di un regolamento tributario ha efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno

se effettuata entro i termini, eventualmente prorogati, di deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.

Va infine segnalata una difficoltà di carattere più generale: la pur scarsa definizione del tributo recata dallo schema di decreto individua quale soggetto passivo la persona che "alloggia nelle strutture ricettive" site nel Comune, senza indicare strumenti generali di traslazione obbligatoria del debito tributario a carico dell'esercente della struttura ricettiva, che potrebbe così disinteressarsi dell'effettivo assolvimento dell'obbligo tributario. Senza voler tornare alle complicazioni dell'antica imposta di soggiorno abolita da decenni, appare tuttavia essenziale colmare questa debolezza della normativa primaria per assicurare una più efficace gestione della nuova imposta.

Secondo le classificazioni ISTAT (*Statistiche sul turismo*, che possono divergere dagli "elenchi regionali" dei Comuni turistici e delle Città d'arte), i Comuni interessati potrebbero essere circa 2.800, per una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti.

APPENDICE

TERMINI E SCADENZE DA RICORDARE

Ci è sembrato opportuno, all'interno di questo manuale, dedicare un piccolo spazio alle principali date da ricordare, quale utile promemoria per gli amministratori.

Il breve elenco che segue non pretende di essere esaustivo ma, al contrario, passibile di integrazioni e specificazioni.

Date da ricordare:

- 31 dicembre di ogni anno gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000). Alla data di chiusura di questo volume il termine per il bilancio di previsione 2011 è fissato al 31 marzo 2011 (decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010);
- entro il termine fissato per il bilancio di previsione devono essere disposte le eventuali modifiche di aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi a domanda forniti dal Comune, che costituiscono atti propedeutici del bilancio ed hanno di norma efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 52 del decreto legislativo. n. 446 del 1997, articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006);
- 30 aprile di ogni anno è deliberato il rendiconto dell'anno precedente (articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000);

- 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, invio della certificazione sul rispetto del Patto di Stabilità Interno (articolo 1 comma 110 della legge n. 220 del 2010);
- entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento i Comuni devono trasmettere i dati relativi al monitoraggio semestrale degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità Interno (articolo 1 comma 109 della legge n. 220 del 2010);
- 30 aprile 2011 scade il termine per la regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto (la proroga è contenuta nel decreto legge n. 225 del 2010 attualmente in fase di conversione);
- 30 dicembre 2010 delibera cessione delle partecipazioni detenute direttamente dall'Ente locale in società che rientrano nel divieto imposto dall'articolo 3 comma 27 della legge n. 244 del 2007 (articolo 3 comma 29 della legge n. 244 del 2007). In particolare, essendo il termine scaduto, i Comuni che non avessero provveduto potranno farlo in sede di applicazione del bilancio di previsione 2011;
- si ricorda inoltre che in allegato al bilancio di previsione viene redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione della Repubblica italiana

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamen-

to della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

1. Finalità ed ambito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed ammini-

strazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a Statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

(*Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998*)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del

singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a

tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche

amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, *5-bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma *6-bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2].

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisio-

ne degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Decreto legislativo 30 maggio 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.)

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'*articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione

di cui all' *articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999* e dal *decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'*articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7*, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'*art. 7, comma 6*.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'*articolo 2389, primo comma, del codice civile*, dei componenti degli organi di am-

ministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effet-

tuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali pre-

viste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'*articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81* convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'*art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con *legge 4 agosto 2006, n. 248*, non sono più dovute; la predetta disposizione non si appli-

ca alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli *articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417* e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al *D.Lgs. n. 165 del 2001* e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. ⁽¹⁴⁾

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'*art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con *decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301*, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e *legge 28 ottobre 1980, n. 687*, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'in-

tervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ri-strutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Con-sorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione eco-nomico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redige-re da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un pa-trimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferi-taria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'inter-vento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stes-sa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazio-ne del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del sop-presso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'eco-nomia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stes-

sa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'*art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai com-

mi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di

principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'*art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito con *legge 26 marzo 2010, n. 42* e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli *articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto stabilito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'

articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla *legge 23 dicembre 2009, n. 192*, le Agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, all' *articolo 2, comma 589*, e all' *articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, all' *articolo 27, comma 2*, e all' *articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo*

2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progres-

sioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 di-

cembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare

aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di

personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il *comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato.

9. All'*articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate

possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'*articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla *legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'*articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nonché del *decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'*articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'*articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'*articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'*articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.⁽²⁸⁾

20. Gli oneri di cui all'*art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'*articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, così come previsti dall'*articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla *legge n. 27/1981* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per

l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all' *articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 8, comma 14*.

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato *articolo 33* e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni

soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposi-

zioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del *comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'*art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'*art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico,

anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'*art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'*art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'*articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla *legge 20 ottobre 1960, n. 1265* e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360*, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 32* e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38*, commi 13-bis e seguenti.

35. In conformità all'*articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164* si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L' *articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente

al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione del-

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al

2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasfe-

rimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*».⁽⁵²⁾

8. I commi 1, 2, e 5 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'*art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale

effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'*art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'*articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo

del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'*articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività me-

ramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato *articolo 24*, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è

istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' *articolo 38*.

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'*articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato *articolo 78 del decreto-legge n. 112* per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dell'*articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del

territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' *articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'*articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o

più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate

dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei

comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determi-

nate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All' *articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' *articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già

presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.

Legge 26 luglio 1978 n. 417

9. Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112

Art. 77. Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con *l' articolo 119, secondo comma, della Costituzione*, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

77-bis. Patto di stabilità interno per gli Enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate de-

rivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità in-

terno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.]

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall' *articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.*

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ri-

tardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell' *articolo* 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva,

tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell' *articolo 76*.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'*articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno

rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

ti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall' *articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, introdotto

dall' *articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell' *articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5

Art. 7-*quater* Patto di stabilità interno

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell' *articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;*

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico

del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Il comma 3 dell' *articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell' *articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall' *articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico*, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all' *articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni.

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all' *articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all' *articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esecuzione ai sensi e con le modalità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell' *articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all' *articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del pre-

sente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell' *articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, come sostituito dall' *articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203*;

b) il comma 48 dell' *articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, come sostituito dall' *articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*;

c) l' *articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla

distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All' *articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni»;

c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo

all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al *comma 667* e al *comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e suc-

cessive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 30 settembre 2009.

Decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2

Art. 4 Disposizioni per la funzionalità degli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'*articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, confermate per l'anno 2009 dall'*articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

4. Il comma 23 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è sostituito dal seguente:

«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'*articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, sono disposti dal ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di

42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009».

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficia-

rio indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal *decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-quater. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito

territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'indadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso».

4-quinquies. Il comma 10 dell'*articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011. Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.*

4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'*articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:*

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008. ⁽¹⁰⁾

4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore

dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5».

4-octies. All'*articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,* dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte correnti e relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'*articolo 5-*

bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la

voce: « articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» è inserita la seguente: « articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;». ⁽⁹⁾

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi del-

l'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008*. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro.

Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'*articolo 193, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai *commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248* e al *comma 12 dell'articolo 255 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, il primo periodo del *comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dall'*articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi

della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'*articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'*articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione

residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica.

Legge 13 dicembre 2010 n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'*articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.*

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 94.

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle

spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'*articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'*articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

101. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'*articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 2004, n. 164*, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla *legge 3 agosto 2009, n. 115*. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*.

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'*articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, come modificato dal comma 116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'*articolo 204* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendi-

conto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'*articolo 143* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

112. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro

il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'*articolo 143* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

116. All'*articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'*articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 33 del 2009*».

117. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al comma 32 del medesimo *articolo 14*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

118. Al comma 7 dell'*articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*».

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'*articolo 82* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'interme-

diario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'*articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

125. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo

obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010*;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'*articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, è determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del

rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferi-

mento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134,

anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

137. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro sal-

do programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regio-

ne comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine preteritorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti

con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 20112013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini ri-

guardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Finito di stampare nel mese di febbraio
dalla Tipografia O.GRA.RO.
00153 Roma - Vicolo dei Tabacchi, 1

